

## IN SINTESI

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

**La nuova norma CEI 64-8: rinnovamento senza rivoluzione** - Nel luglio 2012 è stata pubblicata la nuova edizione "consolidata" della norma CEI 64-8 resa indispensabile ai fini della chiarezza e della facilità d'uso disponendo, così, di una norma unica, invece di una serie di varianti, difficili da gestire. È stato effettuato l'aggiornamento, che in gergo normativo si chiama "manutenzione", della nuova norma con la pubblicazione della versione "consolidata" oltre che per il consueto intervento di aggiornamento dei testi, anche per tenere conto delle prassi progettuali, di installazione e per dare risposte esaustive a domande di chiarimento significative poste al CEI sull'applicazione della norma stessa.

**Articolo  
a pag. 18**

**Sicurezza informatizzata: un nuovo protocollo per mappare i DPI** - Il termine dispositivo di protezione individuale è stato definito dall'art. 74, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, inquadrando un elevato numero di dispositivi impiegati quotidianamente nell'area ospedaliera al fine di ridurre i rischi occupazionali in sinergia con altre misure generali di sicurezza, ossia quelle tecniche e quelle organizzative. Pertanto, la prescrizione di questi DPI a un operatore deve essere valutata e giustificata in modo tale che il DPI risulti efficace per i rischi da prevenire, non comporti un rischio maggiore e sia idoneo alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore. È riportato il caso dell'azienda ospedaliera di Busto Arsizio dove è stato deciso di procedere a un percorso di autovalutazione al fine di conseguire l'informatizzazione della gestione della salute e della sicurezza sul lavoro promossa dalla normativa in materia.

**Articolo  
a pag. 24**

**Responsabile lavori nominato dal committente: quali le criticità nella delega?** - La figura che per prima può rendersi conto dell'assenza di un committente e/o di un responsabile dei lavori "preparati" è il coordinatore per quanto riguarda gli aspetti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che, è lecito supporlo, il direttore dei lavori per quanto riguarda la regolarità degli appalti e dei subappalti. Tuttavia, la possibilità da parte del committente di nominare un *alter ego* nella figura del responsabile dei lavori non ha riscontrato grande entusiasmo in Italia, è necessario anche sottolineare che, nell'eventualità di scelta di incarico da parte del committente, i requisiti di questa figura non sono normati.

**Articolo  
a pag. 34**

**Sulla normativa europea un progetto di confronto sulla sicurezza in cantiere** - Alla fine del 2011 è nato un progetto della Commissione sicurezza della Federazione degli Ordini degli ingegneri dell'Emilia Romagna che ha visto la partecipazione di *partner* istituzionali (o consulenti di *partner* istituzionali) provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Gran Bretagna e dalla Spagna. I principali obiettivi della ricerca sono stati la comparazione tra il ruolo e i requisiti professionali dell'ingegnere che si occupa di sicurezza, nei diversi paesi europei coinvolti, la comparazione tra le normative di recepimento delle direttive quadro nei paesi coinvolti, con particolare riferimento alla direttiva cantieri 92/57/CEE e l'identificazione di elementi virtuosi nei rispettivi ordinamenti nazionali che possano fornire interessanti spunti da tenere in considerazione in relazione a possibili future evoluzioni della normativa italiana.

**Articolo  
a pag. 42**

**PiMUS: l'assetto delle responsabilità** - L'obbligo di redazione del PiMUS ha riguardato solo il datore di lavoro che intende far svolgere lavori temporanei in quota e non l'impresa di noleggio dell'opera provvisoria. Questo significa che, indipendentemente dalla corresponsabilità del noleggiatore, è "proprio" il datore di lavoro noleggiante ad assumere una specifica posizione di garanzia in ordine alla tutela della sicurezza dei lavoratori incaricati dell'installazione e della disinstallazione del ponteggio, nonché di quelli che lo utilizzeranno durante il lavoro. Spetta al datore di lavoro noleggiante, non solo la redazione, ma anche l'obbligo di tenuta di copia del PiMUS in cantiere, a disposizione dell'organo di vigilanza. Occorre stabilire nel dettaglio, però, quali siano gli obblighi anche in caso di noleggio e a carico di chi e quali sono i compiti del coordinatore per l'esecuzione in materia.

**Caso  
a pag. 48**

**Infortunio sul lavoro** - Il datore di lavoro risulta responsabile in caso di infortunio del dipendente non solo nel caso in cui si accerti una mancata adozione delle misure di protezione adatte alla specificità dell'attività da svolgersi ma bensì anche nel caso in cui ometta di accertare o di vigilare sull'effettivo uso di dette misure da parte del lavoratore, escludendosi, dunque, anche in caso di comportamento colposo di quest'ultimo, la sussistenza del cd. comportamento abnorme, causa esimente della responsabilità datoriale. (Cassazione penale, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 1036 e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota  
a pag. 91**

**Massima e nota  
a pag. 92**

**Prevenzione e sicurezza nei cantieri** - La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non esonera il datore di lavoro dagli obblighi e dalle responsabilità previste in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro; infatti la figura dell'RSPP rappresenta un mero ausiliario del datore di lavoro e non può assimilarsi a quella del delegato per la sicurezza. (*Cassazione penale, sez. IV, 18 ottobre 2012, n. 1287* e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

## GRANDI RISCHI

**Articolo  
a pag. 53**

**Un riepilogo normativo sulla prevenzione incendi per le attività "Seveso"** - Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ha escluso dalla sua applicazione le attività industriali a rischio di incidente rilevante, anche se ricomprese nell'Allegato I, proprio per la complessità che ha contraddistinto la loro gestione. Saranno le procedure dell'emanando decreto in materia di "semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese" a sostituire, fino all'attuazione dell'art. 72, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quelle previste dal decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2001. Proprio in previsione delle nuove procedure di semplificazione, è opportuno ripercorrere l'iter tecnico-normativo che ha caratterizzato questo importante quanto peculiare settore della prevenzione incendi.

**Articolo  
a pag. 60**

**Sulle merci pericolose normativa e soluzioni per il trasporto via mare** - Il Codice IMDG ha regolamentato il trasporto per mare, in regime internazionale, delle merci pericolose in imballaggi (compresi i contenitori intermedi e i grandi imballaggi) e in unità di trasporto del carico (contenitori, contenitori-cisterna, veicoli stradali e carri ferroviari, veicoli-cisterna stradali e carri-cisterna ferroviari). Il Codice IMDG, adottato dall'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) con la risoluzione 27 settembre 1965, A.81 (IV), e riformato completamente con il 31° emendamento, ha assunto dal 1° gennaio 2004 il carattere di norma trovando applicazione obbligatoria per tutte le navi di qualsiasi stazza in navigazione mediante l'introduzione della regola 11-2/19 all'interno del Capitolo VII, Convenzione SOLAS, come emendata.

**Sintesi  
a pag. 89**

**Disciplina sanzionatoria su sottoprodotti di origine animale** - Con il *decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186*, è stata prevista la disciplina sanzionatoria che deve essere applicata in caso di violazioni delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, relativo alle norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Il provvedimento ha fornito anche la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) della Commissione 25 febbraio 2011, n. 142/2011, concernente le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/98/CE riguardante alcuni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (in *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2012, n. 255).

## RIFUTI E BONIFICHE

**Articolo  
a pag. 89**

**RAEE: cosa prevede la direttiva europea 2012/19/UE** - A fronte di una stima pari a 10,3 milioni di tonnellate di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse ogni anno sul mercato dell'Unione europea a 27 Stati membri, entro il 2020 è previsto un aumento annuo dei RAEE pari al 2,5-2,7%, per un totale di 12,3 milioni di tonnellate. In risposta a questa stima, è stata recentemente emanata la direttiva 2012/19/UE, come ulteriore incentivo per gli stati membri a dotarsi di idonei sistemi per effettuare la raccolta differenziata, permettendone l'accesso agli utilizzatori, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti. Il provvedimento promuove tutti i sistemi, che gli stati riterranno opportuni per il conferimento presso centri di raccolta e presso i distributori dei RAEE da parte degli utilizzatori finali.

**Il caso  
a pag. 74**

**Bonifiche e omessa attuazione del piano di caratterizzazione** - Il tema di come l'attuazione del piano di caratterizzazione preliminare rispetto a una bonifica possa riflettersi sull'accertamento di possibili responsabilità penali ai sensi dell'art. 257, D.Lgs. n. 152/2006, risulta di difficile interpretazione, rimandando a questioni che coinvolgono non solo la struttura della fattispecie, quanto anche la stessa possibilità di accertare la sussistenza del reato, un problema quindi, se non unico, singolare rispetto al sistema giuridico globalmente considerato. A integrazione del dato legislativo, può essere opportuno passare in rassegna le ultime pronunce della Cassazione in ordine alla tematica del reato di cui all'art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che, sebbene non numerose, risultano tutte particolarmente significative.

**Rifiuti non pericolosi. Formulario di identificazione** - Gli obblighi di cui si tratta agli articoli 12 e 15, D.Lgs. n. 22/1997, non possono che gravare sui soggetti, e solo su quelli, che professionalmente e abitualmente effettuano le attività e svolgono le operazioni indicate nelle norme stesse, rimanendo fuori dell'ambito dell'organica disciplina in materia la sporadica e occasionale attività di recupero di materiale edile di risulta e il suo reimpiego in loco (*Cassazione civile, sezione VI, 3 ottobre 2012, n. 16827*, e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito <http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/>)

**Massima e nota  
a pag. 93**

**TARSU: ricorso e impugnabilità dell'atto** - È inammissibile il ricorso con il quale si imputa al Comune di aver violato, in sede di determinazione delle tariffe per la tassa relativa ai rifiuti solidi urbani, i criteri fissati dall'art. 270, R.D. n. 1175/1931, laddove i criteri contestati erano stati adottati in una delibera risalente al 1983 e sempre applicata e il provvedimento impugnato si è limitato ad aumentare del 3% la tariffa vigente (*Consiglio di Stato, sezione V, 1° agosto 2012, n. 4397*, e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito <http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/>)

**Massima e nota  
a pag. 94**

**Autorizzazione all'attività di discarica** - Il procedimento per il rinnovo del titolo autorizzatorio contemplato dall'art. 210, D.Lgs. n. 152/2006 (norma successivamente abrogata dall'art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 205/2010) resta, comunque, subordinato - indipendentemente dalla circostanza che l'impianto sia già stato autorizzato in passato ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 22/1997 - alla conformità dell'impianto stesso alle prescrizioni di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 36/2003 e al positivo esperimento della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista (*TAR Sicilia, Catania, sezione II, 3 agosto 2012, n. 1975* e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito <http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/>)

**Massima e nota  
a pag. 95**

## AMBIENTE E RISORSE

**Diagnosi energetica industriale: la sostenibilità per le PMI** - Dalla direttiva "efficienza energetica", approvata dal Parlamento Europeo in data 11 settembre 2012 e attualmente in corso di pubblicazione in *G.U.C.E.*, che richiede obbligatoriamente alle sole grandi imprese l'effettuazione di un primo audit energetico entro 3 anni dall'entrata in vigore e, successivamente, l'aggiornamento con periodicità quadriennale, sono state, pertanto, escluse le piccole-medie imprese. Tuttavia, l'estensione dell'*audit* energetico alle PMI consente di trarre spunti di miglioramento che ne giustificano i costi iniziali (di analisi, valutazione e intervento tecnico su impianti e strutture), come dimostra anche l'analisi di due casi reali.

**Articolo  
a pag. 79**

**Dal primo al quinto "conto energia" come è cambiato il sistema degli incentivi?** - Con il D. M. 5 luglio 2012, «Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», il legislatore nazionale ha dato il via al quinto "conto energia", programma di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, che ha ridisegnato il sistema di incentivi. Per comprendere in pieno l'attuale situazione nazionale, è necessario ripercorrere le tappe principali del programma di incentivazione che hanno permesso all'Italia di collocarsi, nel 2011, al secondo posto nel mondo per capacità fotovoltaica totale in esercizio alle spalle della Germania e al primo posto, davanti alla stessa Germania, per nuova capacità installata nell'anno.

**Articolo  
a pag. 82**

**Acqua. Gestione del servizio idrico integrato** - La delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 ottobre 2011, n. 412/2012/R/IDR, ha apportato alcune modifiche alla delibera 347/2012/IDR, con cui l'AEEG ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato (SII), alcuni obblighi concernenti l'invio dei dati rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013. Oltre all'esclusione della regione Valle d'Aosta dalla metodologia tariffaria transitoria, risulta differito il termine per la raccolta dati al 31 ottobre 2012, con ulteriore differimento al 15 novembre 2012 per i gestori dei SII le cui tariffe, al momento applicate, risultano conformi al metodo tariffario CIPE (in *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 2012, n. 251 e nel sito [www.ambientesicurezza24.com](http://www.ambientesicurezza24.com)).

**Sintesi  
a pag. 90**

**Aria. Riesame dell'AIA per stabilimento ILVA** - Il comunicato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 12 A 11603, ha dato notizia dell'avenuto riesame, con decreto ministeriale del 26 ottobre 2012, dell'autorizzazione integrata ambientale del 4 agosto 2011, n. DVA/DEC/2011/450, rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA s.p.a. ubicato nei comuni di Taranto e Statte (in *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre, n. 252)

**Sintesi  
a pag. 90**